SOCIETÀ ITALIANA PER L'ACQUISTO DI BENI DEMANIALI ED ALTRI SOCIETÀ ANONIMA...

Società italiana per l'acquisto di beni demaniali ed altri







SOCIETÀ ITALIANA

PER ACQUISTO

DI

BENI DEMANIALI

ED ALTRI

STATUTI

SOCIETÀ ITALIANA

PER ACQUISTO

DI

BENI DEMANIALI



ED ALTRI

SOCIETÀ ANONIMA

APPROVATA PER DECRETI REGI DELLI 23 OTTOBRE 1864 E 19 FEBBRAIO 1865

STATUTI



FIRENZE
TIPOGRAFIA TOSCANA

1866

STATUTI

CONFORMI AL DECRETO REGIO

TITOLO I.

Costituzione della Società, denominazione, durata e sede della medesima

Art. 1.

In forza dei presenti statuti, e previa l'approvazione del Governo, è costituita una Società anonima fra i sottoscritti, e tutti coloro che possederanno azioni della medesima

Art. 2

La Società prende il titolo di *Società Italiana per acquisto di Beni demaniali ed altri.*

Art. 3.

La durata della Società è di venticinque anni incominciando dal giorno della sua approvazione per Decreto Reale, ma potrà essere prorogata dall'Assemblea generale degli Azionisti in ragione del tempo necessario per la completa liquidazione delle sue operazioni

Se la proroga avrà per iscopo la continuazione e non la liquidazione della Società, sarà necessaria l'approvazione governativa

Art 4.

La sede ed il domicilio legale della Società saranno di diritto nella capitale del Regno.

TITOLO II.

Operazioni della Società

Art 5

La Società ha per oggetto l'acquisto, il miglioramento, la gestione provvisoria, la permuta e la rivendita dei beni immobili, e specialmente di quelli demaniali o di altra natura che il Governo italiano fosse per vendere

Le rivendite avranno luogo in corpo od in frazioni, e lunghi termini di pagamento, col sistema di ammortizzazione annuale, e con quello già in uso presso le Società di Credito fondiario

Le rivendite potranno egualmente farsi a pronti contanti o con dilazioni per tutto o per parte del prezzo

Il Consiglio di amministrazione, in pagamento delle proprietà rivendute, potrà pure accettare azioni della Società, siano alla pari, siano a quel prezzo maggiore che sarà preventivamente e pubblicamente fissato

La Società potrà fare e contrarre prestiti con ipoteca sui detti beni, e far valere i suoi capitali non impiegati nel miglior suo interesse.

TITOLO III

Fondo sociale, azioni, obbligazioni.

Art 6

Il fondo sociale fissato per ora in un milione di lire e costituito da una prima serie di quattromila azioni di L. 250 per ca-

durata, potrà essere aumentato fino a dieci milioni di lire, mediante emissione di nove successive serie d'azioni per l'importo cadauna serie di un milione di lire

L'emissione della seconda serie e di ciascuna delle seguenti non potrà aver luogo che per deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, approvata dal Governo

Art. 7.

Le azioni sono al portatore e si trasmettono colla semplice consegna. Esse sono estratte da libri a matrice contraddistinte da numeri progressivi, portano il timbro della Società e sono firmate da due amministratori e dal Cassiere.

Art. 8.

Ogni azione ha diritto ad una parte proporzionale nella proprietà dell'attivo sociale, ed alla partecipazione agli utili annuali della Società, in conformità al presente statuto

I possessori delle azioni della prima serie hanno diritto di preferenza nella sottoscrizione alla pari delle eventuali serie ulteriori e nell'emissione delle Obbligazioni

Art. 9

Il pagamento del capitale rappresentato da ciascuna azione sarà effettuato in quattro rate: la prima di L. 50, la seconda di L. 75, la terza di L. 50 e la quarta di L. 75.

La prima rata sarà versata all'atto della sottoscrizione: la seconda e le successive alle epoche che saranno determinate dal Consiglio d'amministrazione conchè però fra un versamento e l'altro non decorra meno del periodo di mesi tre Sul primo versamento verranno rilasciati certificati provvisorii nominativi ed all'atto del secondo versamento saranno consegnati i titoli al portatore Questi titoli potranno essere di una, cinque o dieci azioni.

La Società potrà incominciare le sue operazioni appena siano

sottoscritti quattro quinti delle azioni di prima serie ed eseguito il primo versamento delle azioni sottoscritte.

ART. 10.

Le dimande di fondi hanno luogo col mezzo di annunzi pubblicati almeno un mese prima nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ogni somma il cui pagamento è in ritardo porta interesse del 6 0[0 all'anno ad incominciare dal giorno della esigibilità senza d'uopo di alcuna domanda in giustizia.

ART. 11.

Quando alla scadenza non sarà fatto il versamento, i numeri dei titoli in ritardo, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Quindici giorni dopo tale pubblicazione la Società avrà diritto di far procedere alla vendita sia dei certificati provvisorii, sia dei titoli al portatore per mezzo di un agente di cambio a rischio e pericolo del debitore moroso, ed i titoli così venduti diventeranno nulli di pien diritto venendone poi consegnati altri nuovi cogli stessi numeri agli acquisitori, riservata alla Società anche l'azione personale contemplata nel secondo alinea dell'art. 153 del Codice di commercio.

ART. 12.

La sottoscrizione o possesso di una o parecchie azioni porta di pien diritto adesione ai presenti statuti.

Ogni azione o titolo della Società è indivisibile; i proprietari dovranno intendersi fra loro e rimettersi per l'esercizio dei loro diritti agli inventari annuali ed alle decisione dell'Assemblea degli azionisti non spettando loro veruno altro diritto d'ingerenza.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione potrà oltre al capitale Sociale e coll'approvazione governativa emettere successivamente delle obbligazioni conformemente a quanto dispone l'art. 13 del vigente Codice di commercio

Art. 44.

Gli azionisti e portatori di obbligazioni non sono impegnati che fino alla concorrenza dell'ammontare della loro sottoscrizione.

TITOLO IV.

Amministrazione della Società

Art. 45.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di dodici membri nominati dall'assemblea generale che può revocarli.

La durata delle loro funzioni è di due anni. Ogni anno si deve procedere all'elezione di una metà dei detti membri i quali sono sempre rieleggibili. Nel primo anno si procederà al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

Art. 46.

In caso di mancanza d'uno dei membri, il Consiglio provvede provvisoriamente al suo rimpiazzo.

L'assemblea generale nella sua prima riunione procede alla elezione definitiva.

L'amministratore così nominato in rimpiazzo di un altro non rimane in funzione che fino al momento in cui doveva aver terminato l'esercizio del suo predecessore.

Art. 47.

Ogni amministratore deve entro un mese della sua nomina depositare nella cassa della Società quaranta azioni che restano inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni.

Art. 48.

Gli amministratori ricevono una retribuzione annuale che sarà fissata dall'assemblea generale.

ART. 19.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale tutte le volte che lo esigono gli interessi della Società, ed almeno due volte al mese dietro convocazione del Direttore

È necessaria la presenza di tre membri almeno per deliberare regolarmente. I nomi dei membri presenti sono fatti constare in capo al processo verbale della seduta.

ART. 20.

Il Consiglio di amministrazione nomina il suo Presidente, il suo Vice-Presidente ed il suo Segretario che può essere preso fuori del Consiglio.

In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, la riunione è presieduta dal più anziano dei membri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

ART. 21.

Il Consiglio ha i poteri i più estesi per l'amministrazione della Società.

Nomina e revoca, sulla proposta del Direttore, ogni commesso od agente, e ne fissa gli onorari; firma i titoli di azioni e di obbligazioni; compera immobili, li amministra e li fa amministrare, affitta, cambia, fa miglioramenti e rivende.

Fa procedere ad ogni espulsione ed espropriazione; fa e contrae prestiti con o senza ipoteche; paga e riceve, domanda e concede ogni cancellazione d'ipoteche; fa tutti gli atti di conservazione, esercita ogni azione giudiziaria tanto pro quanto contro; fa ogni trattato, transazione, compromesso, trasferimento, prepara gli inventari, convoca le assemblee generali ordinarie e straordinarie degli azionisti, e fa generalmente tutto ciò che le circostanze e gli interessi della Società gli fanno giudicare utile o necessario.

Art. 22

Per l'esecuzione delle sue deliberazioni e per la gestione ordinaria degli affari della Società, il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore al quale delega la firma sociale. Il Consiglio di amministrazione può parimenti delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o parecchi dei suoi membri.

Art. 23

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare mediante processi verbali inscritti in un registro conservato ne la sede della Società, e firmato dal Presidente di ciascuna riunione e dal Segretario.

Le copie ed estratti di queste deliberazioni da produrre in giudizio, o altrove, sono vidimati dal Presidente o dal membro che ne fa le veci.

Art. 24.

I membri del Consiglio di amministrazione non contraggono, a motivo della loro gestione, veruna obbligo personale, non rispondono che dell'esecuzione del loro mandato.

Art. 25

A modificazione dell'art. 15, il primo Consiglio di amministrazione resterà in funzione fino alla riunione della prima assemblea generale ordinaria come all'art. 32.

TITOLO V.

Direzione

Art. 26

La gestione degli affari della Società, sotto l'autorità del Consiglio d'amministrazione, è affidata a un Direttore.

A modificazione dell'art. 22 ed in correlazione all'art. 25, le

funzioni di Direttore vengono assunte dal signor avvocato Battista Malatesta, il quale dovrà rimanere in carica almeno fino alla riunione della prima Assemblea generale ordinaria di cui all'articolo 32

Il Direttore provvede all'organizzazione interna degli uffici: rappresenta la Società di fronte ai terzi per le firme delle corrispondenze, delle quitanze, delle ricevute, dei mandati, delle girate e per altri atti ordinari della Società, ordina ogni spesa di amministrazione, rappresenta la Società in giudizio, e provvede a quanto altro non sia stato esplicitamente riservato all'Assemblea generale od al Consiglio di amministrazione

Il suo onorario è fissato dal Consiglio di amministrazione

Art 27

Il Direttore non potrà essere revocato che da una deliberazione del Consiglio di amministrazione presa alla maggioranza dei tre quinti dei membri che lo compongono.

Art 28.

Il Direttore assisterà alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee generali degli azionisti con voce consultiva.

Art 29.

In caso d'assenza o d'impedimento del Direttore, il Consiglio sceglierà uno dei suoi membri per disimpegnarne provvisoriamente le funzioni.

TITOLO VI.

Assemblea generale

Art. 30.

L'assemblea generale degli azionisti, legalmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti

Art. 31.

Essa si compone di tutti i portatori di almeno 40 azioni.

Art. 32.

L'assemblea generale ordinaria avrà luogo di diritto nella città della sede sociale tutti gli anni il primo giovedì del mese di maggio, ed all'indomani se il giovedì fosse un giorno festivo.

La prima assemblea generale ordinaria avrà luogo nel maggio 1866.

Art. 33.

Potranno essere convocate delle assemblee generali straordinarie ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne riconosca l'utilità.

L'Assemblea generale straordinaria dovrà convocarsi anche sopra richiesta di azionisti rappresentanti almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 34.

Le convocazioni saranno annunziate almeno un mese prima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

L'assemblea generale è legalmente costituita dalla presenza di cinquanta membri. Non raggiungendosi questo numero, l'assemblea viene di diritto protratta di quindici giorni, ed in tal caso può deliberare qualunque sia per essere il numero dei membri presenti, limitativamente però agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Non potrà essere presa alcuna deliberazione che sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio d'amministrazione.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni 40 azioni. A nessun azionista possono spettare personalmente più di 5 voti.

egli potrà tuttavia averne altri 5 quale mandatario di altro Azionista.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 36

L'assemblea generale nomina il suo ufficio che si compone di un Presidente, di due Censori e d'un Segretario.

Fino all'attuazione dell'ufficio definitivo, il Presidente, il Vice-Presidente o l'uno dei membri del Consiglio di amministrazione presiede all'assemblea.

Art. 37.

Per aver diritto di assistere alle assemblee generali gli azionisti saranno obbligati a depositare, almeno dieci giorni prima, agli uffizi della Società i loro titoli di azioni contro una ricevuta che loro servirà di biglietto d'entrata.

Art. 38.

L'assemblea generale ascolta i rapporti del Consiglio di amministrazione, delibera sulle questioni all'ordine del giorno, esamina, ammette o rigetta i conti, provvede al rimpiazzo dei membri del Consiglio d'amministrazione, e decide su tutte le altre questioni che le fossero sottomesse dall'amministrazione stessa.

Art. 39

Le deliberazioni delle assemblee generali sono riportate su di un registro speciale e firmate dal Presidente e dal Segretario. Estratto di queste deliberazioni, firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, farà prova fra gli azionisti e la Società

TITOLO VII

Inventari annuali, impiego degli utili.

Art. 40.

Al 31 dicembre d'ogni anno sarà chiuso per cura del Consiglio di amministrazione l'inventario dell'attivo e del passivo della Società

Art. 41.

Gli utili annuali saranno applicati come segue:

1. A coprire le spese generali dell'anno scaduto;

2. Ad ammortizzare in proporzione di un decimo all'anno le somme pagate per spese di fondazione e di primo impianto.

3. A pagare 6 per 0/0 d'interesse agli azionisti. Nulladimeno il Consiglio di amministrazione è autorizzato, se giudica che la situazione della Società lo permetta, a prelevare nel mese di luglio sugli utili una somma bastevole a pagare per anticipazione tutto o parte di questo sei per cento d'interesse del capitale versato.

4. A formare mediante il prelevamento del 5 per 0/0 di detti utili una *Cassa di riserva* fino a concorrenza di un milione di lire

Il rimanente degli utili dell'anno sarà impiegato nel modo seguente:

1. 7 per 0/0 per il Consiglio di amministrazione,

2. 3 per 0/0 per il Direttore della Società;

3. 15 per 0/0 pei fondatori;

4. 75 per 0/0 per essere distribuiti egualmente fra tutte le azioni a titolo di dividendo.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione creerà duecento titoli speciali al portatore, che rimetterà ai fondatori, ed alla presentazione dei

quali sarà pagata annualmente, in eguali proporzioni, l'attribuzione del 15 0/0 sugli utili netti assegnati ai fondatori nell'articolo precedente Questi titoli non sono ammessi al deposito di cui all'art. 17

Art 43

Ogni interesse, dividendo e premio che non sarà reclamato nel termine di 5 anni rimarrà di diritto a profitto della Società

TITOLO VIII.

Cassa di riserva.

Art. 44.

Il fondo della cassa di riserva si compone del 5 0/0 degli utili netti che gli sono attribuiti dall'art 44.

Allorchè il fondo di riserva avrà raggiunto la cifra di un milione di lire, il prelevamento destinato a tale uso cesserà di aver luogo. Detto prelevamento riprenderà il suo corso se la riserva venisse ad essere adoperata

Il fondo di riserva è destinato, in caso di bisogno a pagare il 6 0/0 d'interesse agli azionisti L'impiego del fondo di riserva è regolato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IX.

Modificazione agli Statuti.

Art 45

L'assemblea generale può, dietro l'iniziativa del Consiglio di amministrazione, salva l'approvazione del Governo, apportare ai presenti statuti le modificazioni riconosciute utili

Il Consiglio di amministrazione avrebbe, in questo caso, piena

potere per regolare le modificazioni agli statuti, e per acconsentire ai cangiamenti che sarebbero imposti dal Governo.

TITOLO X.

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 46.

In caso di perdita della metà del capitale sottoscritto, lo scioglimento della Società potrà essere pronunciato prima dello spazio fissato per la sua durata da una decisione dell'assemblea generale.

Art. 47.

Allo spirare della Società, o in caso di scioglimento anticipato, l'assemblea generale regola, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, il modo della liquidazione, e nomina uno o più liquidatori.

La nomina dei liquidatori mette fine ai poteri del Consiglio di amministrazione, e quelli dell'assemblea generale continuano come durante l'esercizio della Società.

Art. 48.

L'attivo sociale è prima destinato a rimborsare le azioni, ed il soprappiù è diviso nelle proporzioni del 85 0/0 agli azionisti e 15 0/0 ai portatori dei duecento titoli speciali.

Quest'ultima disposizione a favore dei fondatori, come pure quella dell'art. 42, relativa alla creazione di titoli speciali, dovranno essere confermate da una deliberazione della prima assemblea generale degli azionisti.

TITOLO XI

Contestazioni

Art. 49.

Ogni contestazione che possa insorgere fra gli azionisti e la

Società sarà sottomessa alla giurisdizione dei tribunali della sede sociale

TITOLO XII

Pubblicazione.

Art. 60.

Per le pubblicazioni legali dei presenti statuti, ove sarà per occorrere, sono dati ampli poteri al portatore di una copia di essi.

